

Il Direttore Generale

**DECRETO ATTUATIVO 6 OTTOBRE 2021  
CREDITO D'IMPOSTA PER SEMILAVORATI DA RICICLO**

Milano, 22 dicembre 2021

Gentili Associati,

con la pubblicazione n. 297 in Gazzetta Ufficiale del Decreto 6 ottobre 2021 recante le “Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso” si compie un altro importante passo verso il riconoscimento della filiera del legno-arredo, e in particolare dei semilavorati, quali esempi virtuosi di economia circolare e sostenibilità.

Il Decreto attua una misura prevista dal decreto Crescita del 2019 e contiene importanti misure per la filiera legno-arredo e per le quali FederlegnoArredo ha lavorato a lungo, attraverso il monitoraggio costante del dibattito parlamentare e la presentazione di posizioni e proposte emendative.

Imprese e soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo che impiegano nell’esercizio della loro attività economica o professionale semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclo di rifiuti o di rottami, potranno utilizzare un credito di imposta pari al 25% del costo di acquisto di detti beni, fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun

**FederlegnoArredo**

*Sede/Headoffice*

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano

Tel +39 02 8060 41

Fax +39 02 8060 4392

C.F. 97228150153

[www.federlegnoarredo.it](http://www.federlegnoarredo.it)

MILANO • ROMA • BRUXELLES

beneficiario. La quantità di riciclato deve essere comprovata attraverso uno dei metodi specificati nel decreto. E' disponibile di seguito una prima nota di approfondimento.


Il credito riguarda le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di questi prodotti. FAQ, modello di istanza e altri documenti informativi sono consultabili su una [apposita sezione del sito](#) del Ministero per la transizione ecologica. Le domande vanno presentate digitalmente (necessario lo SPID) attraverso la piattaforma di [Invitalia](#), già operativa, entro il 21 febbraio 2022.

FederlegnoArredo si è profusa a lungo per la costruzione di questa misura, ottenendo ad esempio anche l'inclusione dei prodotti semilavorati; misura che recepisce e applica concretamente lo spirito della Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 (Waste Directive), parte centrale del primo Pacchetto Economia Circolare.

Sebbene le risorse a disposizione siano ancora molto limitate, si tratta di un segnale di indubbia valenza programmatica e la Federazione si impegnerà affinché tali incentivi vengano stabilizzati e rafforzati.

Un saluto cordiale

Sebastiano Cerullo



## **CREDITO DI IMPOSTA PER PRODOTTI E SEMILAVORATI DA RICICLO**

**DECRETO 6 OTTOBRE 2021**

### **Informazioni su documentazione e certificazioni necessarie**

Il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per semilavorati e prodotti finiti deve essere dimostrato mediante:

a) un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;

b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;

c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Sono in corso approfondimenti sull'utilizzo, come mezzo di attestazione del contenuto di riciclato, delle Catene di Custodia per i prodotti legnosi. Il Mite sta elaborando un documento di chiarimenti che sarà messo a disposizione il prima possibile. Nell'attesa di ricevere indicazioni ufficiali, ricordiamo che lo schema PEFC, basato su uno standard che rispetta i requisiti di accreditamento richiesti dal decreto, prevede che le organizzazioni produttrici di prodotti che includono materiale riciclato ne calcolino il contenuto in base alla norma ISO 14021. Si ritiene pertanto che l'ottenimento della certificazione di prodotto validi il contenuto di riciclato dichiarato dall'azienda (lettera b) e che l'etichetta di prodotto (riciclato PEFC) con contenuto superiore al 75% possa ricadere anche sotto la lettera a). Per quanto riguarda lo schema FSC, si ritiene il conseguimento dell'etichetta FSC Riciclato

possa soddisfare l'opzione di cui alla lettera a) se l'organismo di certificazione risponde ai requisiti sull'accREDITAMENTO indicati dal decreto.

La domanda andrà corredata con:

- attestazioni e certificazioni dei requisiti tecnici richiesti.
- attestazione dell'effettività delle spese sostenute e dell'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell'attività economica o professionale.
- Dichiarazione di non usufruire per le medesime spese ammissibili del credito di imposta di cui all'art.1, comma 73, legge 145 del 30 dicembre 2018. Infatti, tale credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto per i prodotti in plastica, di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il credito d'imposta è riconosciuto, da parte del MiTE, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti e secondo l'ordine di presentazione delle domande, per una quota pari al 25% del costo di acquisto e fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario, fino all'esaurimento delle risorse (nel limite complessivo di 10 milioni di euro). Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il MiTE comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione.